



Comune di Malborghetto-Valbruna

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **2026**, il giorno **23** del mese di **GENNAIO** alle ore **09:40** nella sala comunale si è riunita, in seduta in forma mista ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento delle Sedute di Giunta Comunale in Modalità Telematica approvato con Deliberazione G.C. nr. 45 del 01 aprile 2022 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2022, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Preschern Boris	Sindaco	Presente fisicamente
Buzzi Alessandro	Vice Sindaco	Presente fisicamente
Longhini Igor	Assessore	Presente fisicamente
Rossetto Massimo	Assessore	Presente fisicamente
Kandutsch Giulia	Assessore	Presente in collegamento telematico

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco, presente fisicamente.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boris Preschern nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, lì 28 ottobre 2025

IL TITOLARE DELLA P.O.
F.TO GIORGIO VALENT

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Malborghetto, lì 30 ottobre 2025

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO
FINANZIARIA DELLA COMUNITA DI
MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL
CANALE
F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'imposta di soggiorno è disciplinata per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, sia da norme statali che da norme regionali in virtù dello Statuto Speciale;
- l'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, ha previsto la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno il cui gettito è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo,

ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

- la predetta disposizione legislativa prevede che:
 - l'istituzione dell'imposta è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale;
 - l'imposta grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;
 - la disciplina generale di attuazione è dettata con regolamento ministeriale da adottarsi entro il 6 giugno 2011; in caso di mancata adozione del regolamento nel predetto termine, i Comuni possono comunque istituire l'imposta di soggiorno;
 - ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n°446 del 1997, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- l'art.4, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n°95 dispone che *“a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n°296, nonché in deroga all'articolo 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n°208;*

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015 n°18 e ss.mm. ed ii., così come novellato dall'articolo 94 della legge regionale 21 dicembre 2016 n°21, ha introdotto una disciplina speciale dell'imposta di soggiorno nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- con legge regionale 9 dicembre 2016 n° 21 articolo 21 sono state individuate le diverse tipologie di strutture;
- con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n°0244/Pres. è stato approvato il regolamento concernente la disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi del comma 7, dell'art. 10, della sopracitata legge regionale 17 luglio 2015 n°18;
- l'art. 10 comma 8 della legge regionale 17 luglio 2015 n° 18 e ss.mm. ed ii. prevede che i Comuni, con proprio regolamento da adottare nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo;
- l'art.10 comma 5 della legge regionale 17 luglio 2015 n° 18 e ss.mm. ii. stabilisce che la misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 21/2016, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta (L.R.12/2024);

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 3 novembre 2025 è stata approvata l'istituzione dell'imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento;

RICHIAMATO l'art. 5 commi 4 e 5 del suddetto regolamento secondo i quali la determinazione dell'imposta sarà fissata dalla Giunta Comunale in relazione alle seguenti tipologie di strutture

- alberghi a 1 e a 2 stelle;
- alberghi a 3 stelle;
- alberghi a 4 stelle e superiori;
- strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
- locazioni turistiche
- casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

VISTI altresì:

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;
- l'art.13 comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201 il quale prevede che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

All'unanimità

DELIBERA

1. di stabilire le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento suddivise per tipologia di struttura e categoria:

TIPOLOGIA	TARIFFA IN EURO
alberghi a 1 e a 2 stelle	€ 1,50
alberghi a 3 stelle	€ 2,25
alberghi a 4 stelle e superiori	€ 3,50
strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 2,00
Locazioni turistiche	€ 1,50
Casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti	€ 1,50

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze

che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ed inoltre, con separata, unanime e palese votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Il Presidente
F.to Boris Preschern

Il Segretario
F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/01/2026 viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Malborghetto – Valbruna nella sezione Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 28/01/2026 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e dell'art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Malborghetto, li 28/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti